

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 27 del 13 marzo 2009

Riunione del 12 marzo 2009

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli

Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi (Relatore)

Componenti: Avv. Amato Montanari

CAF/29/08/09 – Appello del sodalizio ASD Volley Letojanni avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Sicilia di cui al C.U n. 16 del 26 febbraio 2009.

Il sodalizio A.S.D. Volley Letojanni proponeva appello al provvedimento del Giudice Regionale Siciliano, che in seguito ai fatti di cui alla gara del 21 Febbraio 2009 adottava le seguenti sanzioni:

- a) Squalifica del campo di gara per 2 giornate
- b) Penalizzazione di tre punti in classifica alla società appellante
- c) Perdita della gara disputata contro il sodalizio A.S. Pallavolo Messina
- d) Obbligo disputa 2 gare interne a porte chiuse
- e) Multa alla società di € 300,00

Le sanzioni venivano irrogate per gravi intemperanze e gravi comportamenti tenuti dal pubblico locale nel corso dell'incontro.

La CAF

letti gli atti ufficiali, l'appello proposto e le memorie fatte pervenire dal sodalizio Pall Messina

OSSERVA

Dalla lettura del rapporto arbitrale emerge che il pubblico del sodalizio Volley Letojanni ha rivolto insulti ai direttori di gara per tutta la durata dell'incontro (in particolare due sostenitori locali) oltre che minacce, giungendo persino a toccare e “pizzicare” il fianco dell'arbitro in un momento di sospensione della gara.

Il primo arbitro, inoltre, ha ricevuto ulteriori minacce dal segnapunti, poi allontanato.

In seguito alla descritta situazione e alle ripetute intemperanze poste in essere anche da altri tesserati del Letojanni, il direttore di gara formalizzava sul rapporto la decisione di far proseguire la gara “in modo pro forma” e ciò al 4° set.

Così riassunti i fatti, come fedelmente trascritti nel rapporto di gara, pur nella gravità dei comportamenti dei tesserati (singolarmente sanzionati) e della condotta tenuta dal pubblico locale, non sembrano nella fattispecie sussistere elementi tali da giustificare il proseguimento “pro forma” dell'incontro, in base a quanto previsto dall'art. 29 comma 4 del Regolamento gare; né l'arbitro ha ritenuto di attuare le procedure previste dal

richiamato articolo, stante la mancata annotazione del fatto sul referto e la omessa immediata informativa al Giudice Unico.

Per quanto riguarda le sanzioni irrogate per il comportamento minaccioso del pubblico (al quale andrebbe aggiunto anche il “contatto” qui sopra descritto) la doppia sanzione della squalifica del campo e della disputa a porte chiuse appare eccessiva, ritenendosi sufficiente l’obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse. Equo appare invece l’altro provvedimento della multa.

Non ravvisandosi gli elementi di cui all’art. 29 Rag. Gara, come sopra detto, anche le sanzioni della penalizzazione di tre punti in classifica e della perdita della gara appaiono eccessive.

P.Q.M.

- Delibera di accogliere parzialmente il ricorso dichiarando che nella fattispecie non sussistono quegli elementi tali da giustificare la decisione dell’arbitro di far proseguire la gara “pro forma” ed invia pertanto gli atti al Giudice Unico Regionale affinché, revocata l’omologa dello stesso con perdita della gara come disposta con il provvedimento impugnato, disponga la ripetizione dell’incontro; revoca la sanzione della squalifica del campo; revoca la penalizzazione di tre punti in classifica.
- Conferma l’obbligo di disputa di 2 gare interne a porte chiuse e la multa di € 300,00.
- Manda al GUR di adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, apportando le necessarie rettifiche alla classifica.
- Dispone la restituzione della tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 13.03.2009